



POLITECNICO
MILANO 1863

POLITECNICO DI MILANO

IL RETTORE

VISTO il D.P.R. 11.07.1980, n. 382, "Riordinamento della docenza universitaria, relativa fascia di formazione nonché sperimentazione organizzativa e didattica", e successive modificazioni;
VISTA la Legge 07.08.1990, n. 241, "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi", e successive modificazioni;
VISTA la Legge 19.11.1990, n. 341, "Riforma degli ordinamenti didattici universitari";
VISTO il D.P.R. 28.12.2000, n. 445, "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa", e successive modificazioni;
VISTO il D. Lgs. 30.03.2001, n. 165, "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche", e successive modificazioni;
VISTA la Legge 04.11.2005, n. 230, "Nuove disposizioni concernenti i professori e i ricercatori universitari e delega al Governo per il riordino del reclutamento dei professori universitari", e successive modificazioni;
VISTA la Legge 30.12.2010, n. 240, "Norme in materia di organizzazione delle Università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l'efficienza del sistema universitario", e in particolare l'art. 23 "Contratti per attività di insegnamento", e successive modificazioni;
VISTA la Legge 06.11.2012, n. 190, "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione", e successive modificazioni;
VISTO lo Statuto vigente del Politecnico di Milano;
VISTO il Regolamento Generale di Ateneo vigente;
VISTO il Regolamento per l'Amministrazione, la Finanza e la Contabilità di Ateneo vigente;
VISTO il D.R. n. 2210 del 12.05.2015, con cui è stato emanato il Regolamento in materia di Dottorato di Ricerca del Politecnico di Milano, e successive modificazioni;
VISTO il D.R. n. 2855 del 09.11.2012 con cui è stato emanato il Regolamento per l'impegno didattico dei professori e dei ricercatori del Politecnico di Milano, ai sensi dell'art. 6 della Legge 30.12.2010, n. 240, e successive modificazioni, così come ulteriormente modificato, anche nella denominazione in Regolamento per l'impegno didattico dei professori e dei ricercatori del Politecnico di Milano, con D.R. n. 1269 del 01.02.2024;
ACQUISITE le deliberazioni adottate dal Senato accademico e dal Consiglio di amministrazione, nelle rispettive sedute del 19 e del 27 febbraio 2024, in ordine all'approvazione del nuovo Regolamento per il conferimento degli incarichi didattici del Dottorato di Ricerca;
RAVVISATA pertanto la necessità di provvedere all'emanazione del Regolamento per il conferimento degli incarichi didattici del Dottorato di Ricerca;

DECRETA

Art.1

- 1) Per le motivazioni espresse nelle premesse, è emanato il Regolamento per il conferimento degli incarichi didattici del Dottorato di Ricerca del Politecnico di Milano, il cui testo riportato nel seguito è parte integrante del presente provvedimento.

REGOLAMENTO PER IL CONFERIMENTO DEGLI INCARICHI DIDATTICI DEL DOTTORATO DI RICERCA

INDICE

ART. 1 Finalità e ambito di applicazione

ART. 2 Programmazione delle attività formative nei corsi del Dottorato di ricerca ai sensi dell'Art. 23 della Legge 240/2010

ART. 3 Affidamento di incarichi di insegnamento ai docenti di ruolo

ART. 4 Incarichi diretti

ART. 5 Conferimento di incarichi didattici tramite bando

ART. 6 Requisiti per l'ammissione alle procedure di selezione

ART. 7 Commissione giudicatrice

ART. 8 Stipula e rinnovo dei contratti e degli affidamenti

ART. 9 Diritti e doveri – Cessazione dell'incarico

ART. 10 Trattamento previdenziale e assicurativo

ART. 11 Entrata in vigore e norme transitorie e finali

Art. 1

Finalità e ambito di applicazione

- 1) Il presente Regolamento disciplina le modalità, i criteri e le procedure per il conferimento di incarichi didattici e di supporto alla didattica ai sensi dell'art. 23 della Legge 30.12.2010, n. 240, e successive modificazioni, nell'ambito della Scuola di Dottorato e dei singoli corsi di Dottorato.
- 2) Gli incarichi dovranno essere attivati per sopperire a motivate esigenze didattiche e nell'ambito delle disponibilità di bilancio.

Art. 2

Programmazione delle attività formative nei corsi del Dottorato di ricerca ai sensi dell'Art. 23 della Legge 240/2010

- 1) La Scuola di Dottorato definisce gli insegnamenti (nel seguito "incarichi didattici") dell'offerta formativa della Scuola di Dottorato o una declaratoria che caratterizzi gli insegnamenti che si intendono attivare, e i Collegi dei docenti dei corsi di dottorato definiscono gli insegnamenti dell'offerta formativa dei rispettivi corsi di dottorato o una declaratoria che caratterizzi gli insegnamenti che si intendono attivare. Per tutti questi insegnamenti è necessario provvedere alla relativa copertura, tenendo conto dell'assegnazione dei fondi appositamente stanziati da parte degli Organi di Governo. Successivamente, in accordo con i Dipartimenti, si stabilisce per ciascun insegnamento la modalità di copertura.
- 2) I Dipartimenti attribuiscono l'impegno-incarico secondo le modalità indicate nel successivo Art. 3.
- 3) Per attività di insegnamento di alta qualificazione e ai sensi dell'art. 23 - comma 1 della Legge 240/2010, la Scuola di Dottorato e i Dipartimenti sede amministrativa dei corsi di dottorato possono proporre affidamenti diretti ad esperti di alta qualificazione, in possesso di un significativo curriculum scientifico o professionale, secondo le modalità indicate nel successivo Art. 4.
- 4) Qualora permangano ulteriori incarichi didattici non attribuiti, la Scuola di Dottorato e i Dipartimenti sede amministrativa dei corsi di dottorato procederanno alla predisposizione dei bandi, secondo le modalità indicate nel successivo Art. 5.
- 5) In caso di incarichi che prevedano costi per attività di ricerca ad essi collegati, la Scuola di Dottorato o i Dipartimenti sede amministrativa del corso di dottorato trasferiranno il relativo finanziamento a quei Dipartimenti che sosterranno tali costi, una volta ottenuta l'approvazione dell'incarico dai rispettivi organi.

Art. 3

Affidamento di incarichi di insegnamento ai docenti di ruolo

- 1) Ai professori di I e II fascia ed ai ricercatori a tempo determinato del Politecnico di Milano ai sensi dell'art. 24 della Legge 240/2010, sono affidati incarichi didattici, tenuto conto di quanto previsto dal Regolamento sull'impegno didattico del personale docente di Ateneo.
- 2) Ai medesimi soggetti la Scuola di Dottorato e i Dipartimenti sede amministrativa dei corsi di dottorato possono affidare incarichi didattici a titolo gratuito, quando previsto nella programmazione didattica della Scuola di Dottorato o dei singoli Collegi dei docenti dei corsi di dottorato e in accordo con il Dipartimento che ha verificato la disponibilità ad assumere l'incarico.
- 3) Al personale docente strutturato di altre Università italiane possono essere affidati insegnamenti o moduli a titolo gratuito, previsti come tali dalla programmazione didattica della Scuola di Dottorato e dei Dipartimenti sede amministrativa dei corsi di dottorato, attribuiti mediante procedura comparativa.

Art. 4
Incarichi diretti

- 1) Al fine di provvedere all'assegnazione di titolarità o co-titolarità degli incarichi didattici inseriti nella programmazione didattica, possono essere stipulati contratti, a titolo gratuito o oneroso, anche sulla base di specifiche convenzioni con enti pubblici e istituzioni di ricerca, con esperti di alta qualificazione, in possesso di un significativo curriculum scientifico o professionale.
- 2) I contratti di cui al precedente comma sono stipulati dal Rettore su proposta del Dipartimento sede amministrativa dei corsi di dottorato o della Scuola di Dottorato, previa iniziale verifica della congruità del curriculum scientifico e professionale dei titolari dei contratti da parte del Nucleo di Valutazione.
- 3) L'elenco dei docenti assegnatari dei contratti diretti è comunicato al Senato Accademico e al Consiglio di amministrazione alla fine dell'anno accademico.

Art. 5
Conferimento di incarichi didattici tramite bando

- 1) Per far fronte a specifiche esigenze didattiche, gli incarichi didattici possono altresì essere conferiti:
 - a) mediante decreto di affidamento (AFFIDAMENTO) a professori di I e II fascia, ricercatori a tempo determinato, ricercatori universitari a tempo indeterminato, personale tecnico amministrativo, dirigenti del Politecnico di Milano e al personale docente di altre Università;
 - b) mediante stipula di contratti di diritto privato (CONTRATTO), a titolo oneroso, a soggetti in possesso di adeguati requisiti scientifici e professionali.
- 2) Nel caso in cui il soggetto destinatario di incarichi di cui al comma 1 a), individuato ai sensi dei successivi articoli, sia un dipendente tecnico amministrativo o un dirigente del Politecnico di Milano, il relativo corrispettivo viene erogato a titolo di compenso accessorio.
- 3) Gli incarichi didattici di cui ai commi 1 a) e 1 b) sono affidati mediante procedura comparativa che consiste in una valutazione dei titoli scientifici e professionali e delle competenze possedute. Le procedure di cui al comma precedente sono attivate dalla Scuola di Dottorato e dai Dipartimenti sede amministrativa dei corsi di dottorato e sono disciplinate da uno o più bandi in cui dovranno essere indicati, gli insegnamenti per i quali è richiesta la copertura o la declaratoria che ne caratterizzi gli insegnamenti:
 - la denominazione dell'incarico didattico, il relativo settore scientifico-disciplinare ove necessario, il numero dei crediti formativi e le ore di impegno o una declaratoria che caratterizzi gli insegnamenti che si intendono attivare;
 - il compenso previsto lordo onnicomprensivo degli oneri a carico dell'Amministrazione, secondo una tariffa definita dal Consiglio di amministrazione, fatta eccezione per altre misure specifiche approvate dal Consiglio di amministrazione;
 - i criteri ed i parametri in base ai quali verrà effettuata la valutazione comparativa, che dovranno comprendere la valutazione di eventuali incarichi didattici svolti presso il Politecnico di Milano;
 - le modalità e il termine per la presentazione delle domande di partecipazione, che non può comunque essere inferiore a 14 giorni naturali e consecutivi dalla pubblicazione del bando all'Albo Ufficiale e nel sito istituzionale della Scuola di Dottorato o dei Dipartimenti sede amministrativa dei corsi di dottorato;
 - le modalità di pubblicazione della graduatoria, nonché i termini per proporre ricorso avverso i risultati.
- 4) Le graduatorie saranno pubblicate all'Albo Ufficiale e sul sito istituzionale della Scuola di Dottorato o dei Dipartimenti sede amministrativa dei corsi di dottorato per almeno 30 giorni.

- 5) Saranno oggetto di valutazione ai fini della selezione purché pertinenti all'attività didattica oggetto del bando:
- precedenti esperienze didattiche, valorizzando in particolare quelle svolte presso il Politecnico di Milano negli ultimi 3 anni;
 - l'esperienza professionale;
 - l'attività di ricerca e le eventuali pubblicazioni scientifiche;
 - il possesso del titolo di dottore di ricerca, dell'abilitazione all'esercizio della professione o di titoli equivalenti conseguiti all'estero, certificazioni di risultati professionali particolarmente significativi, purché pertinenti all'attività didattica da svolgere.
- 6) Alle domande dovrà essere allegata la documentazione richiesta dal bando.
- 7) Per i professori di I e II fascia, i ricercatori a tempo determinato e i ricercatori universitari a tempo indeterminato del Politecnico di Milano, l'eventuale documentazione richiesta dal bando relativa a curriculum dell'attività didattica, scientifica e professionale, attestazione dell'attività didattica svolta, titoli di studio scientifici e professionali e l'elenco delle eventuali pubblicazioni scientifiche, si ritiene a tutti gli effetti prodotta all'atto di partecipazione alla selezione, se disponibile negli applicativi di Ateneo preposti. In caso di documentazione incompleta non sarà possibile procedere con l'affidamento dell'incarico.
- 8) Nel caso di bandi che prevedano una declaratoria che caratterizzi gli insegnamenti, ai fini della selezione sarà oggetto di valutazione anche la qualità della proposta di insegnamento di dottorato.

Art. 6

Requisiti per l'ammissione alle procedure di selezione

- 1) Possono accedere alle selezioni cittadini italiani e stranieri in possesso della laurea triennale o titoli equivalenti, della laurea magistrale o titoli equipollenti, anche conseguiti all'estero, o di un adeguato curriculum professionale.
- 2) I cittadini extra UE dovranno essere in regola con la normativa in materia di permesso di soggiorno, ove necessario.
- 3) Non possono partecipare alle selezioni e stipulare contratti di diritto privato:
 - a) coloro i quali siano stati condannati, anche con sentenza non passata in giudicato, per uno dei reati previsti dal codice penale, o che abbiano procedimenti penali pendenti;
 - b) coloro i quali abbiano un rapporto di parentela o di affinità entro il 4° grado compreso con un componente della Giunta della Scuola di Dottorato o del Consiglio di Dipartimento che ha emanato il bando, il Rettore, il Direttore Generale o un componente del Consiglio di Amministrazione;
 - c) gli studenti che alla data di chiusura del bando risultino iscritti al dottorato di ricerca o a una scuola di specializzazione.

Art. 7

Commissione giudicatrice

- 1) Le procedure selettive sono svolte da una o più commissioni nominate con Decreto del Dirigente dell'Area Didattica o del Direttore del Dipartimento che ha emanato il bando e sono composte da almeno tre professori ordinari o associati, anche esterni all'Ateneo.
- 2) La Commissione redige, in base ai criteri e ai parametri stabiliti nel bando, una graduatoria di merito, tenendo conto dei punteggi conseguiti nella valutazione della documentazione richiesta dal bando.
- 3) Gli atti della Commissione sono approvati con provvedimento del Direttore Generale o suo delegato o del Direttore del Dipartimento che ha emanato il bando o suo delegato e resi

pubblici all'Albo Ufficiale e nel sito istituzionale della Scuola di Dottorato o del Dipartimento sede amministrativa del corso di dottorato.

- 4) Gli incarichi didattici vengono conferiti, a parità di valutazione, secondo le seguenti precedenze:
 - a) a professori di I e II fascia, ricercatori a tempo determinato e ricercatori universitari a tempo indeterminato dell'Ateneo;
 - b) a docenti di ruolo di altre università;
 - c) al personale tecnico amministrativo e ai dirigenti del Politecnico di Milano;
 - d) a candidati esterni.
- 5) Nei bandi che prevedano l'elenco degli insegnamenti per i quali è richiesta la copertura, in caso di rinuncia o di risoluzione del rapporto nel corso dell'anno accademico, l'incarico potrà essere conferito ad altro idoneo, secondo l'ordine di graduatoria.

Art. 8

Stipula e rinnovo dei contratti e degli affidamenti

- 1) I contratti di didattica di cui al precedente art. 4 del presente Regolamento, sono stipulati dal Rettore ed hanno durata di un anno accademico. Possono essere rinnovati previa verifica del perdurare dell'esigenza didattica e della valutazione positiva dell'attività svolta nel precedente anno accademico, sino ad un massimo di 5 anni accademici consecutivi. Possono altresì essere restipulati con nuove condizioni economiche sempre entro il limite massimo dei 5 anni accademici, purché relativi ad incarichi didattici dello stesso SSD, indipendentemente dal valore dei CFU, dal Corso di dottorato offerente e dal titolo dell'incarico.
- 2) I contratti di didattica e gli affidamenti di cui al precedente art. 5 del presente Regolamento, sono stipulati dal Direttore Generale o suo delegato, o dal Direttore del Dipartimento sede amministrativa del corso di dottorato, ed hanno una durata di un anno accademico. Possono essere rinnovati sino ad un massimo di 5 anni consecutivi, previa verifica del perdurare dell'esigenza didattica e della valutazione positiva dell'attività svolta nel precedente anno accademico.
- 3) Il compenso dei contratti di cui ai precedenti commi 1 e 2 è stabilito con una tariffa oraria definita dal Consiglio di amministrazione, fatta eccezione per altre misure specifiche approvate dal Consiglio di amministrazione.
- 4) Nei contratti dovranno essere indicati: l'anno accademico di riferimento, l'insegnamento da svolgere le attività collegate nonché il compenso.
- 5) La stipula dei contratti di diritto privato per attività di insegnamento non produce diritti in ordine all'accesso ai ruoli universitari.
- 6) I titolari dei contratti di diritto privato possono fregiarsi del titolo di professore a contratto, limitatamente alla durata della prestazione presso il Politecnico di Milano.

Art. 9

Diritti e doveri – Cessazione dell'incarico

- 1) I soggetti titolari di incarichi didattici di cui ai precedenti Artt. 4 e 5 del presente Regolamento hanno gli stessi diritti e doveri di carattere didattico dei docenti universitari di ruolo.
- 2) L'impegno didattico comprende, oltre all'erogazione di tutte le attività didattiche previste a bando, anche lo svolgimento delle relative verifiche dell'apprendimento.
- 3) I soggetti titolari di incarichi didattici sono tenuti alla compilazione di un registro delle attività didattiche su cui verranno annotate le attività svolte. Al termine del corso, il registro dovrà essere inviato alla Scuola di Dottorato o al Dipartimento sede amministrativa del corso di dottorato, con le modalità previste dall'Ateneo, quale certificazione dell'avvenuto svolgimento dell'incarico, anche ai fini del pagamento del compenso, ove previsto.

- 4) Il pagamento degli incarichi didattici, ove previsto, è erogato a saldo in seguito alla consegna del registro.
- 5) Nei casi di gravi inadempienze, l'affidamento o il contratto possono essere risolti con decreto del Direttore Generale o suo delegato o del Direttore del Dipartimento su delibera motivata della Scuola di Dottorato o del Dipartimento sede amministrativa dei corsi di dottorato.
- 6) Ferma restando l'applicazione delle disposizioni di legge vigenti, nei casi di giusta causa, per tale intendendosi una causa che non consente la prosecuzione nemmeno provvisoria del rapporto, l'affidamento potrà essere revocato con decreto del Direttore Generale/Rettore previa delibera motivata della Scuola/Dipartimento sede amministrativa del corso di dottorato.
- 7) Ferma restando l'applicazione delle disposizioni di legge vigenti ed applicabili ai contratti di diritto privato stipulati dall'Ateneo ai sensi degli articoli 4 e 5 del presente Regolamento, nei casi di giusta causa, per tale intendendosi una causa che non consente la prosecuzione nemmeno provvisoria del rapporto, l'Ateneo potrà recedere con effetto immediato dal contratto con provvedimento del Direttore Generale/Rettore.
- 8) A titolo esemplificativo e non esaustivo, ai fini dell'applicazione dei punti 6 e 7 che precedono, costituiscono giusta causa di revoca e/o recesso:
 - a) l'ingiustificato mancato o ritardato inizio di attività;
 - b) l'ingiustificata sospensione dell'attività;
 - c) l'impossibilità a svolgere l'incarico per causa imputabile all'incaricato;
 - d) la sussistenza (anche sopravvenuta) di incompatibilità previste dall'art. 13 del D.P.R. 382/80 e/o da altre disposizioni di legge;
 - e) le violazioni al Codice etico e di comportamento del Politecnico di Milano;
 - f) la violazione dei doveri previsti nel presente Regolamento posti a carico dell'titolare dell'incarico;
 - g) gravi inadempimenti agli obblighi a carico del titolare dell'incarico derivanti dall'affidamento e/o dal contratto;
 - h) la sopravvenienza delle circostanze di cui all'art. 6, comma 3, lett. a) e b) del presente Regolamento.
- 9) Il contratto cesserà di produrre qualsivoglia effetto tra le parti in caso di disattivazione dell'insegnamento da parte della Scuola.
- 10) Non costituisce incompatibilità la partecipazione alle attività di ricerca svolte presso le strutture universitarie in cui operano gli incaricati.
- 11) Gli incarichi a dipendenti di altre Pubbliche Amministrazioni possono essere attribuiti da parte del Politecnico di Milano, previa dichiarazione da parte dell'interessato dell'assenza di obbligo di rilascio di autorizzazione preventiva da parte dell'Amministrazione di appartenenza, o in caso contrario, previa presentazione di tale autorizzazione.
- 12) Ai Ricercatori a tempo indeterminato titolari di affidamento viene attribuito il titolo di professore aggregato per l'anno accademico in cui essi svolgono insegnamenti e moduli didattici. Il titolo è conservato altresì nei periodi di congedo straordinario per motivi di studio di cui il ricercatore usufruisce nell'anno successivo a quello in cui ha svolto tali corsi e moduli.

Art. 10

Trattamento previdenziale e assicurativo

- 1) Ai contratti di diritto privato si applicano, in materia previdenziale, le disposizioni di cui all'art. 2 - commi 26 e seguenti della Legge 08.08.1995, n. 335 "Riforma del sistema pensionistico obbligatorio e complementare", e successive modificazioni ed integrazioni.
- 2) Il Politecnico di Milano provvede direttamente alla copertura assicurativa per infortuni e responsabilità civile verso terzi a favore dei propri docenti e dei professori a contratto nell'ambito dell'espletamento della loro attività.

Art. 11

Entrata in vigore e norme transitorie e finali

- 1) Il presente Regolamento è emanato con decreto del Rettore ed è pubblicato sul sito di Ateneo <http://www.normativa.polimi.it>.
- 2) Il presente Regolamento entrerà in vigore dal 1° marzo 2024. Per gli incarichi deliberati prima del 1° marzo 2024, trova applicazione la precedente normativa di riferimento.
- 3) Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento, trovano applicazione le disposizioni di legge vigenti in materia.

IL RETTORE
Prof.ssa Donatella Sciuto

Firmato digitalmente ai sensi del Codice dell'Amministrazione Digitale e ss.mm.ii.